

N.26/2026 LIQ. CO.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione I civile

riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati

dott.ssa Giuseppe Giovanni Amenduni Presidente

dott.ssa Paola Rossi Giudice

dott.ssa Silvia Segalina Giudice relatore ed est.

nel procedimento n. 4-1/2026 r.g.p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di

STUDIO SAVONAROLA SAS DI POMPILI GIANCLAUDIO & CO nonché del socio illimitatamente responsabile Pompili Gianclaudio, rappresentato e difeso dagli avv. Marchesini e Barini;

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il Tribunale,

premesso che la società **STUDIO SAVONAROLA SAS DI POMPILI GIANCLAUDIO & CO nonché del socio illimitatamente responsabile Pompili Gianclaudio** ha presentato ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio ex art. 268 e segg. CCII nonché del **socio accomandatario illimitatamente responsabile Pompili Gianclaudio**;

rilevato, tuttavia, che è stato depositato ricorso per l'apertura della liquidazione controllata anche della società STUDIO ONE SAS DI POMPILI GIANCLAUDIO nonché del medesimo socio illimitatamente responsabile POMPILI GIANCLAUDIO, accolto con sentenza n. rg. 3-2026;



osservato, dunque, che non appare possibile avviare, nei confronti di un medesimo soggetto, due procedimenti liquidatori;

ritenuto, quindi, di dover dichiarata inammissibile la richiesta di apertura di liquidazione controllata nei confronti di POMPILI GIANCLAUDIO, socio illimitatamente responsabile della società STUDIO SAVONAROLA SAS DI POMPILI GIANCLAUDIO e rilevato che le ragioni creditorie vantate nei confronti di costui potranno essere fatte valere nella procedura aperta con n. rg. 3-2026;

limitato, dunque, l'oggetto del ricorso alla sola istanza di apertura della procedura di liquidazione controllata proposta nei confronti della società STUDIO ONE SAS DI POMPILI GIANCLAUDIO;

premesso che, a fondamento della propria domanda, la società ricorrente ha dedotto l'esistenza di uno stato di sovraindebitamento;

rilevato che, ai sensi dell'art. 65, comma II, CCI anche alla presente procedura per l'apertura di liquidazione controllata trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo III;

rilevato, altresì, che, anochè dalla disamina degli artt. 40 e 41 CCI, si evince la possibilità di prescindere dalla convocazione delle parti laddove l'istanza di apertura del procedimento venga proposta dal soggetto interessato ma che, ciò nonostante, in data 02.03.2026, si è svolta l'udienza;

ritenuta la competenza del Tribunale di Padova in ragione della sede della società;

considerato che risulta depositata la documentazione di cui all'art 39, comma I e II, CCI;

rilevato che il gestore della crisi, nella propria relazione, ha concluso esprimendo un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione;

considerato che, dalla documentazione prodotta, emerge l'effettivo stato di sovraindebitamento della società e risulta inoltre comprovata la natura di impresa minore ai sensi dell'art 1 comma II lettera d CCI con esclusione, pertanto, dall'ambito di applicazione della disposizione sulla liquidazione giudiziale, ex art 121 comma I CCI;



visto l'art. 270 CCI;

P.Q.M.

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **STUDIO SAVONAROLA S.A.S. DI POMPILI GIANCLAUDIO & CO** (c.f. e p. IVA 03409830282), con sede in Padova, via della Biscia n. 267;
- 2) dichiara inammissibile l'apertura della liquidazione controllata del socio illimitatamente responsabile POMPILI GIANCLAUDIO;
- 3) nomina Giudice Delegato la dott.ssa Silvia Segalina;
- 4) nomina liquidatore la dott.ssa Zotti Elisa (C.F. ZTTLSE84C59G888H) con Studio in VIA DUPRE', 1 - 35134 PADOVA (PD)
- 5) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, della certificazione unica degli ultimi tre anni e dell'elenco dei creditori;
- 6) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 7) ordina, entro 10 giorni, la consegna al liquidatore o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio della liquidazione;
- 8) dispone che il liquidatore:
 - inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Padova e la trascriva presso gli uffici competenti (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
 - notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma IV CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);



- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno (a partire dal 30.6.2026) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma III CCI;



- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Si comunichi al liquidatore e all'OCC

Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 24.03.2026

Il Giudice est.

dott.ssa Silvia Segalina

Il Presidente

dott. Giuseppe Giovanni Amenduni

